



COMUNE DI MARTIS  
*(Provincia di Sassari)*

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE  
(I.U.C)**

Approvato con  
delibera del  
Consiglio Comunale  
n. 7 del  
20.05.2014

Modificato con Delibera di C.C. n.11 del 16.04.2015 e con Delibera di C.C. n. 2 del 29.01.2019

## **PREMESSA**

Imposta unica comunale (I.U.C.)

L'imposta unica comunale, di seguito denominata IUC, si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato alla erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC, di seguito regolamentata, si compone:

- a) dell'imposta municipale propria, **IMU**, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali.
- b) Di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (**TASI**), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
- c) della tassa sui rifiuti (**TARI**), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore dell'immobile.

## **INDICE**

- Capitolo A	DISCIPLINA GENERALE IUC
- Capitolo B	REGOLAMENTO COMPONENTE IMU
- Capitolo C	REGOLAMENTO COMPONENTE TASI
- Capitolo D	REGOLAMENTO COMPONENTE TARI

### **Capitolo A DISCIPLINA GENERALE IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC**

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Riscossione
- Art. 3 - Dichiarazione
- Art. 4 - Versamenti
- Art. 5 - Accertamento
- Art. 6 - Rimborsi
- Art. 7 - Calcolo degli interessi
- Art. 8 - Funzionario Responsabile
- Art. 9 - Abrogazioni e norme di rinvio
- Art. 10 - Entrata in vigore
- Art. 11- Fondo per il potenziamento ufficio entrate.

### **Capitolo B DISCIPLINA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU**

- Art. 1 - Oggetto della Sezione B del Regolamento
- Art. 2 - Presupposto dell'imposta
- Art. 3 - Esenzioni

- Art. 4 – Riduzioni
- Art. 5 – Aree edificabili
- Art. 6 – Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili
- Art. 7 – Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli
- Art. 8 – Immobili utilizzati da enti non commerciali
- Art. 9 – Aree fabbricabili divenute inedificabili
- Art. 10 – Versamenti
- Art. 11 – Importi minimi
- Art. 12 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento
- Art. 13 – Riscossione coattiva
- Art. 14 – Entrata in vigore del regolamento

### **Capitolo C DISCIPLINA TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI T.A.S.I**

- Art. 1 - Oggetto della Sezione C del Regolamento
- Art. 2 - Soggetto attivo
- Art. 3 - Soggetti passivi
- Art. 4 – Base imponibile
- Art. 5 – Servizi indivisibili
- Art. 6 – Aliquote
- Art. 7 – Dichiarazione
- Art. 8 – Versamenti
- Art. 9 – Accertamento
- Art. 10 - Rinvio
- Art. 11 - Entrata in vigore del regolamento

### **Capitolo D DISCIPLINA TRIBUTO SUI RIFIUTI T.A.R.I.**

- Art. 1 – Oggetto della Sezione D del Regolamento
- Art. 2 - Presupposto
- Art. 3 - Soggetti passivi
- Art. 4 – Locali e aree scoperte soggette al tributo
- Art. 5 – Locali e aree scoperte non soggette al tributo
- Art. 6 –Rifiuti speciali
- Art. 7 – Tariffa del tributo
- Art. 8 – Superficie degli immobili
- Art. 9 – Istituzioni scolastiche statali
- Art. 10 – Copertura dei costi del Servizio di Gestione dei Rifiuti
- Art. 11 – Determinazione delle tariffe del tributo
- Art. 12 – Piano finanziario
- Art. 13 – Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 14 – Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 15 – Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche
- Art. 16 – Periodo di applicazione del tributo
- Art. 17 – Riduzione per le utenze domestiche
- Art. 18 – Riduzione per le utenze non domestiche

Art. 19 – Altre riduzioni tariffarie  
Art. 20 – Riduzione per inferiori livelli di prestazione del servizio  
Art. 21 – Incumulabilità delle agevolazioni o riduzioni tariffarie  
Art. 22 – Tributo giornaliero  
Art. 23 – Tributo provinciale  
Art. 24 – Dichiarazione di inizio variazione e cessazione  
Art. 25 – Riscossione  
Art. 26 – Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni  
Art. 27 – Rimborsi e compensazioni  
Art. 28 – Importi minimi  
Art. 29 – Verifiche ed accertamenti  
Art. 30 – Sanzioni ed interessi  
Art. 31 – Riscossione coattiva  
Art. 32 – Trattamento dei dati personali  
Art. 33 – Clausola di adeguamento  
Art. 34 – Disposizioni per l'anno 2014  
Art. 35 – Norme transitorie e finali  
Allegato n. 1 Elenco categorie utenze non domestiche  
Allegato n. 2 Quadro variazioni d'ufficio più ricorrenti.

## **CAPITOLO A - DISCIPLINA GENERALE IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC**

### **Art. 1A - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" istituita con l'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità per l'anno 2014). L'imposta si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La I.U.C. è composta da:

- l'imposta municipale propria (IMU);
- il tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- la tassa sui rifiuti (TARI).

### **Art. 2A - Riscossione**

1. La I.U.C. è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, l'immobile il cui possesso costituisce il presupposto per la debenza del tributo.
2. Soggetto attivo del tributo è lo stesso Comune, ad eccezione dell'Imposta Municipale Propria dovuta per il possesso dei fabbricati di categoria catastale "D", per la parte determinata con l'applicazione dell'aliquota di base, il cui gettito è introitato direttamente dallo Stato.

### **Art. 3A - Dichiarazione**

3. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, utilizzando i moduli predisposti dall'ufficio tributi e pubblicati sul sito istituzionale [www.comune.martis.ss.it](http://www.comune.martis.ss.it), ad eccezione della dichiarazione relativa all'occupazione, cessazione, variazione ai fini della TARI, che deve invece essere presentata entro il 31 dicembre dell'anno in cui ha avuto inizio l'occupazione, cessazione o variazione.
4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano variazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata secondo le scadenze indicate nel comma precedente.

5. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici tassabili e le destinazioni d'uso dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
6. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

#### **Art. 4A - Versamenti**

1. Le scadenze per i versamenti sono:
  - IMU: 16 giugno acconto – 16 dicembre saldo;
  - TARI: 31 maggio – 31 luglio – 30 settembre – 30 novembre;
  - TASI: 16 giugno acconto – 16 dicembre saldo, salvo eventuale azzeramento dell'aliquota da parte del Comune attraverso apposita Delibera Consiliare.
2. E' facoltà del contribuente effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
3. La Giunta Comunale può stabilire relativamente alla TARI e alla TASI, il differimento ovvero la proroga dei termini di versamento indicati al comma 1 in presenza di circostanze debitamente e analiticamente motivate ove ciò risulti necessario al fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti.

#### **Art. 5A - Accertamento**

1. In caso di omesso, tardivo od insufficiente versamento della IUC risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.
4. In caso di tardiva dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.
5. Ai sensi dell'art. 9, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 si applica, nei limiti stabiliti dal presente Regolamento, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione previsto dal D.Lgs. 218/1997. L'accertamento può essere quindi definito

con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale per le singole imposte. Nell'ipotesi di adesione non sono comunque suscettibili di riduzione le sanzioni per omesso, insufficiente o tardivo versamento.

6. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296.

#### **Art. 6A - Rimborsi**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso tale termine iniziale deve intendersi individuato nel giorno in cui è intervenuta decisione definitiva. Sull'istanza di rimborso, il Comune si pronuncia entro 90 giorni dalla data di presentazione.
2. L'istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo stesso. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data di versamento, nella misura di cui al successivo articolo relativo al calcolo degli interessi.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'imposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti a titolo della I.U.C. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso o entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso e può essere utilizzata fino al periodo d'imposta successivo allo stesso; nella richiesta stessa deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare e il debito tributario oggetto di compensazione. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi.

#### **Art. 7A - Calcolo degli interessi**

1. La misura annua degli interessi, ove previsti, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta, sia per i provvedimenti di accertamento che di rimborso.

### **Art. 8A - Funzionario responsabile del tributo**

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

### **Art. 9A - Abrogazioni e norme di rinvio**

1. Il presente regolamento sostituisce e quindi abroga il precedente regolamento IMU, che continua comunque a produrre effetti sino al 31/12/2013. Il Regolamento IMU esplica efficacia retroattiva limitatamente alle sole attività di accertamento e di rimborso sulle annualità di imposta pregresse.;
2. Alla data di entrata in vigore della TARI disciplinata dal presente regolamento, ai sensi dell'art. 1 comma 704 della Legge n. 147 del 27.12.2013, è soppressa l'applicazione della TARES.
3. Per questa ultima rimangono applicabili tutte le norme legislative e regolamentari necessarie per lo svolgimento dell'attività di accertamento dell'entrata relativa alle annualità pregresse.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti. Per la componente TARI il Comune tiene conto, sia pure in misura parziale e non vincolante, anche dei criteri di cui al DPR 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del contenuto del regolamento comunale per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti, ed infine delle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

### **Art. 10A - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal **1° gennaio 2014**, in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014, in osservanza della disposizione



contenuta nell'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448.

### **Art. 11A – Fondo per il potenziamento del Personale Ufficio Entrate.**

1. In relazione al disposto dell'art. 1 comma 1019 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è istituito in questo comune un fondo speciale finalizzato al potenziamento dell'Ufficio Tributi.
2. Il fondo di cui al comma 1, è alimentato annualmente con l'accantonamento di una percentuale pari al 4% delle entrate del Comune derivanti dall'attività di accertamento dell'Imposta Municipale propria IMU e della Tari.
3. A tal fine si dà atto che:
  - le maggiori somme riscosse saranno depurate da eventuali oneri sostenuti dal comune;
  - il calcolo del fondo sarà determinato facendo riferimento alle somme effettivamente riscosse (principio di cassa);
  - l'importo del fondo è quantificato in sede di chiusura dell'esercizio finanziario con provvedimento del Responsabile del Servizio Finanziario.

## **Capitolo B DISCIPLINA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU**

### **Art. 1B - Oggetto**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall' articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articolo 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.
3. Il presente regolamento tiene conto di quanto stabilito dalla legge 27 dicembre 2013 n°147 che istituisce la nuova Imposta Unica Comunale IUC a decorrere dal 1 gennaio 2014.
4. Il presente regolamento tiene conto inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n°228, del decreto legge 8 aprile 2013 n°54, convertito con modifiche in legge 18 luglio 2013 n°85, dal decreto legge 31 agosto 2013 n°102 convertito con modifiche in legge 28 ottobre 2013 n°124, dal decreto legge 30 novembre 2013 n°133 convertito

con modifiche in legge 29 gennaio 2014 n° 5 per le disposizioni applicabili a partire dal 1 gennaio 2014.

### **Art. 2B - Presupposto dell'imposta**

1. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, restano ferme le definizioni di cui all'art.2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n°504.

### **Art.3B - Esenzioni**

1. Sono esenti dall'imposta le fattispecie disciplinate dall'art. 9, comma 8 del decreto legislativo 23/2011, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, e precisamente:

a) gli immobili posseduti dallo Stato nonché gli immobili posseduti nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi tra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. La riserva allo Stato del gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %, non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono nel rispettivo territorio.

3. Si applicano inoltre le esenzioni previste dall'articolo 7 comma 1 lettere b, c, e, f, h, i, del decreto legislativo n. 504/1992.

4. A decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'imposta relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto legge 201/2011.

5. A decorrere dal 1 gennaio 2014 sono esenti dall'imposta i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

6. L'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1- A8- A9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'articolo 13 del decreto legge 201/2011 e non si applica alle abitazioni equiparate all'abitazione principale nelle fattispecie che seguono:

a - abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate ;

b – abitazioni possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizioni che non risultino locate;

c –L'IMU non si applica altresì:

7. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari,

a- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del ministro delle infrastrutture pubblicato nella GU n. 146/2008,

b- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio,

c- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile in catasto, comune unica unità immobiliare, posseduto e non connesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1 del decreto legislativo 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

8. La sola detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.

9. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono richieste dal beneficiario, a pena di decadenza, entro il termine di presentazione della dichiarazione IUC relativa all'anno interessato.

#### **Art.4B – Riduzioni**

1. La base imponibile è ridotta al 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.

2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado strutturale sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento

conservativo o di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art.3, comma 1, lett.c) e d) del D.P.R.380/2001. Tali caratteristiche devono essere generate da cause sopraggiunte non correlabili con il mero abbandono del bene. Non costituisce, per se solo, motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti (gas, energia elettrica, fognatura, etc).

3. Si ritengono inagibili o inabitabili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:
  - Strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
  - Strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo, parziale o totale;
  - Immobili per i quali è stata emessa ordinanza di inagibilità o inabitabilità;
4. Sono fatte salve le situazioni di inagibilità o inabitabilità dovute a motivazione di tipo igienico-sanitario riconosciute con provvedimento dell'Unità Sanitaria locale.
5. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare all'Ufficio tributi una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R.n. 445/2000 con allegata documentazione fotografica, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. L'autocertificazione è naturalmente verificabile da parte del Comune. Il diritto all'agevolazione avrà effetto dalla data di presentazione della dichiarazione di cui al primo periodo del presente comma ed esplicherà i suoi effetti anche per le annualità successive sino a che permarranno le condizioni di inagibilità o inabitabilità ed effettivo non utilizzo, il venir meno di tali condizioni dovrà essere portato a conoscenza degli uffici preposti.
6. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
7. Per le unità collabenti classificate nella categoria fittizia F2, l'imposta è dovuta sulla base della potenzialità edificatoria (determinata ai sensi dell'art.5, comma 5, D.Lgs.504/92), anche tenendo conto delle possibilità di recupero del preesistente fabbricato stabilite dalle vigenti norme urbanistico- edilizie.
8. Ai fini delle agevolazioni previste dal precedente comma 1 del presente articolo, restano valide, se non sono variate le condizioni oggettive del fabbricato, le

dichiarazioni già presentate ai fini ICI ed IMU per fruire della medesima riduzione. In caso contrario è necessario presentare una nuova dichiarazione IUC.

#### **Art. 5B - Aree fabbricabili**

1. Per area fabbricabile si intende quella utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale approvato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dalla adozione di strumenti attuativi del medesimo, quindi ogni area che esprime comunque un potenziale edificatorio di fatto, anche se residuale, pertanto ai fini dell'imposta si considera sufficiente la semplice astratta potenzialità edificatoria.
2. Il responsabile dell'ufficio tecnico comunale, attesta se un'area sita nel territorio comunale è fabbricabile, su richiesta del contribuente.
3. Le aree contenute nelle zone edificabili di ampliamento e o di espansione urbanistica sono considerate nel loro complesso, in quanto la sola appartenenza del "comparto edificatorio di ampliamento e o espansione" determina una variazione del valore venale in comune commercio .

#### **Art. 6B - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili**

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.

#### **Art. 7B - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli**

1. Le aree fabbricabili su cui i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale esercitano l'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura, all'allevamento di animali, possono ottenere, su loro specifica richiesta, l'assimilazione come terreno agricolo, a condizione che sullo stesso permanga l'utilizzazione agro-silvo-pastorale. Sono considerati coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, i soggetti individuati dall'articolo 1 del decreto legislativo 99/2004 e ss.mm.ii., iscritti alla previdenza agricola.

2.E' IAP (imprenditore agricolo professionale) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali, dedichi alle attività agricole, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo complessivo e che ricavi dalla attività agricola almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro. Per lo IAP che opera nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del Regolamento CE n. 1257/1999, i suddetti requisiti sono ridotti al 25%.

3.Le società di persone, cooperative e di capitali, anche consortili, sono considerate IAP se lo Statuto prevede quale oggetto sociale, l'esercizio esclusivo delle attività agricole e vi sia il possesso dei seguenti requisiti:

- a) nel caso di società di persone, qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di IAP. Per le società in accomandita, la qualifica è riferita ai soci accomandatari,
- b) nel caso di società cooperative, comprese quelle di conduzione di aziende agricole, qualora almeno un quinto dei soci sia in possesso della qualifica di IAP,
- c) nel caso di società di capitali, qualora almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di IAP.

4.Qualunque riferimento della vigente legislazione in merito all'imprenditore agricolo a titolo principale, si intende riferito alla definizione contenuta nel presente articolo.

5.L'assimilazione di un terreno edificabile a terreno agricolo è concessa a condizione:

- a) che sul terreno non siano state eseguite opere di urbanizzazione o lavori di adattamento del terreno necessari ad una successiva edificazione.
- b) Che non sia stata presentata specifica richiesta per ottenere la previsione di edificabilità dell'area nello strumento urbanistico.

6.La richiesta di assimilazione come terreno agricolo, redatta in carta semplice deve essere presentata entro il termine di versamento della prima rata ed ha effetto anche per gli anni successivi e fino a quando ne ricorrano le condizioni. Essa dovrà contenere i seguenti elementi:

- indicazione delle generalità complete del richiedente, persona fisica o società,
- ubicazione del terreno e indicazione completa degli estremi catastali (foglio, mappale, particella etc.)
- impegno a fornire eventuali documenti e dati integrativi che dovessero essere ritenuti necessari all'istruttoria della richiesta.

### **Art. 8B- Immobili utilizzati dagli enti non commerciali**

1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

### **Art. 9B - Aree fabbricabili divenute inedificabili**

1. Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta.
2. Il diritto al rimborso è riconosciuto alla contestuale sussistenza delle seguenti condizioni: non vi sia stata, o non vi sia in atto, un'utilizzazione edificatoria in forza di titolo abilitativo edilizio per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate; non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.
3. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d'imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili e comunque non oltre l'ultimo acquisto a titolo oneroso dell'area stessa.
4. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo.

### **Art. 10B – Versamenti**

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anno solare, proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. Ad ogni anno solare corrisponde una autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A tal fine, facendo riferimento alla data di stipula dell'atto di compravendita, se esso viene fatto nei giorni che vanno dal 1 al 15 del mese, l'obbligo per quel mese ricade in capo all'acquirente, se invece viene stipulato dal 16 al 31 del mese, l'obbligo è in capo al cedente.



2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a nome del proprietario defunto, fino al 31 dicembre dell'anno in cui si verifica il decesso. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si sia verificato prima della morte del dante causa.
3. Tenuto conto che i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alla approvazione delle aliquote e alla detrazione del tributo entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, i soggetti obbligati effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune e allo stato, per le quote di rispettiva competenza, in n. 2 rate, scadenti, la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Il versamento della prima rata dovrà essere eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni approvate nell'anno precedente. Il versamento della seconda rata dovrà essere eseguito a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata. È facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessiva in unica soluzione annuale, entro il 16 di giugno. Con la seconda rata potrà essere versato l'eventuale conguaglio, fino alla concorrenza dell'intera somma dovuta per quella annualità.
4. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato mediante utilizzo del modello F24 secondo le disposizioni dell'art. 17 del decreto legislativo n. 241/1997, nonché tramite apposito bollettino postale, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, di approvazione del modello e dei codici tributo.
5. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo.
6. Si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri a condizione che l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento e che il contribuente comunichi al comune quali siano i soggetti passivi e gli immobili a cui i versamenti si riferiscono.

#### **Art. 11B – Importi minimi**

1. L'imposta non è dovuta qualora il suo ammontare sia inferiore a euro 6,00. Tale importo si intende riferito alla imposta complessivamente dovuta per l'anno solare di riferimento e non si riferisce alle singole rate di acconto o di saldo.
2. Non si procede a rimborsi e compensazioni per somme inferiori a euro 6,00;

3. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivo dovuto, comprensivo di tributo, sanzioni e interessi, sia inferiore a € 15,00, esclusa la ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

#### **Art. 12B- Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento**

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento. Le modalità di rateizzazione sono disciplinate dall'art. 46 bis del Regolamento Comunale delle Entrate approvato con Delibera di C.C. n 6 del 25.02.2003 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art. 13B – Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo come disciplinato dal D.Lgs n. 46 del 26.02.1999 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo modificativo del D.P.R. 602/73) e dell'art.3 del D.Lgs n. 112 del 13.04.1999 (Riordino del servizio nazionale della riscossione modificativo del DPR n. 43/88) che impone ai Concessionari di accettare gli incarichi di svolgimento del servizio di riscossione coattiva mediante ruolo su richiesta degli Enti locali.

#### **Art. 14B - Entrata in vigore del regolamento**

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.

2. A decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie in merito ai tributi locali devono essere inviate al ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento delle finanze, entro 30 giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e, comunque, entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

3. A decorrere dall'anno 2013 le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'IMU devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. I comuni sono tenuti a inserire nella stessa sezione gli elementi risultanti dalle delibere. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nella apposita sezione del portale sul federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ogni anno, al tal fine il comune deve effettuare

l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

## **Capitolo C DISCIPLINA TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI T.A.S.I**

### **Art. 1C - Oggetto**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui ai commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.

### **Art. 2C - Soggetto attivo**

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

### **Art. 3C –Soggetti passivi**

1. Il soggetto passivo TASI è il possessore o il detentore di unità immobiliari di cui al comma 669 della legge n. 147/2013.

2. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. A tal fine si considera per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
3. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia utilizzata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari, rispettivamente, di un'autonoma obbligazione tributaria.
4. L'occupante è tenuto al pagamento della TASI nella misura del 10% del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile. La restante parte è dovuta dal possessore.
5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento delle rispettive obbligazioni tributarie.

#### **Art. 4C – Base imponibile**

1. La base imponibile è la stessa prevista ai fini dell'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come integrata e disciplinata dal relativo regolamento comunale IMU.
2. Trovano applicazione le riduzioni al 50% della base imponibile IMU previste dall'articolo 13, comma 3, del decreto legge n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011 a favore dei fabbricati inagibili o inabilitabili.
3. Per i fabbricati privi di rendita catastale si assume ai fini della determinazione del tributo la rendita presunta determinata avendo a riferimento i fabbricati similari. Il tributo determinato in base alla rendita presunta deve intendersi versato a titolo di acconto e sarà sottoposto a conguaglio positivo o negativo con riferimento ai cinque anni precedenti la data di attribuzione della rendita definitiva. Il conguaglio è disposto dal comune entro il termine prescrizione per l'esercizio dell'attività di accertamento.

#### **Art. 5C - Servizi indivisibili**

1. I servizi indivisibili al cui finanziamento è destinato il gettito della Tasi sono i seguenti:
  - a) illuminazione pubblica;

- b) sicurezza;
- c) manutenzione strade;
- d) manutenzione del verde;
- e) biblioteca;
- f) attività culturali e manifestazioni;
- g) URP/sportello polifunzionale;
- h) SUAP-SUE;

2. Nei costi dei servizi di cui al comma 1 sono considerati tutti gli oneri diretti e indiretti sostenuti per l'erogazione dei medesimi, con particolare riferimento al personale, alle acquisizioni di beni e servizi, ai trasferimenti, agli interessi passivi su mutui contratti per l'attivazione o il miglioramento del servizio, agli ammortamenti, ai costi tecnici ed amministrativi.

3. Contestualmente alla determinazione delle aliquote per l'applicazione della TASI, il Consiglio Comunale individua l'ammontare dei costi dei servizi indivisibili di cui al comma 1 e la percentuale di copertura prevista con il gettito del tributo.

#### **Art. 6C - Aliquote**

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote TASI entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

2. Le aliquote possono essere differenziate sino all'azzeramento in relazione ai seguenti criteri:

3. In caso di mancata approvazione delle aliquote per l'anno di riferimento, sono automaticamente prorogate quelle in vigore per l'esercizio precedente.

#### **Art. 7C – Dichiarazione**

1. Gli obblighi dichiarativi TASI sono assolti, per i possessori, attraverso la presentazione della dichiarazione IMU e, per gli utilizzatori, attraverso la presentazione della dichiarazione TARI di cui all'articolo 24 del relativo regolamento.

2. Qualora non si verifichi il presupposto impositivo TARI, la dichiarazione TASI è presentata dai soggetti utilizzatori entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione delle unità immobiliari assoggettabili al tributo, mediante apposito modello messo a disposizione dal Comune.

3. La dichiarazione di cui al comma 2 ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo rimangano invariate.

### **Art. 8C – Versamenti**

1. La TASI dovuta per l'anno in corso è versata in autoliquidazione da parte dei contribuenti in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta ferma la facoltà del contribuente di provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

Per l'anno 2014, la rata di acconto è versata con riferimento alle aliquote e detrazioni deliberate per l'anno.

3. Al fine di semplificare al massimo gli adempimenti posti a carico dei contribuenti e fermo restando l'obbligazione solidale di cui al comma 3 dell'articolo 3C:

a) ogni possessore può effettuare il versamento della TASI in ragione della rispettiva percentuale di possesso, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, dell'unità immobiliare;

b) nel caso in cui l'utilizzatore, diverso dal possessore, faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore, quest'ultimo può effettuare il versamento della TASI anche per l'utilizzatore, purché la somma versata corrisponda alla totalità del tributo dovuto.

4. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio/ricezione degli stessi il soggetto passivo è comunque tenuto a versare il tributo dovuto nei termini di cui al precedente comma 1.

5. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a sei euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno (e non alle singole rate di acconto e di saldo) e ad ogni singola obbligazione tributaria.

6. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari.

7. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o l'apposito bollettino postale a cui si applicano le disposizioni di cui all'art.17 del d.lgs. 9 luglio 1997 n. 241.

### **Art. 9C – Accertamento**

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 694, della legge n. 147/2013:

- a) per i fabbricati privi di rendita catastale si assumono i criteri di cui all'articolo 4C, comma 3, del presente regolamento;
- b) in assenza di un contratto di affitto, di comodato, ecc. ovvero in assenza di soggetto passivo TARI risultante dalla banca dati comunale, si presume che il soggetto che utilizza l'immobile sia il medesimo soggetto titolare di diritto reale sullo stesso. Il possessore può dimostrare, attraverso idonea documentazione, il mancato utilizzo dell'immobile, indicando altresì il nominativo dell'utilizzatore ed il relativo titolo giuridico.

### **Art. 10C – Rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano:

- le disposizioni normative vigenti ed in particolare i commi 639 e seguenti dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed i commi da 161 a 170 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- l'articolo 1, comma 3, del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16;
- il regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
- il regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria.

2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.

### **Art. 11C - Entrata in vigore del regolamento**

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.

## **Capitolo D DISCIPLINA TRIBUTO SUI RIFIUTI T.A.R.I.**

### **Art.1D – Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la componente **TARI** (Tassa sui rifiuti ) nel Comune di Martis, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, dell'imposta comunale IUC e stabilisce condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione in attuazione dell'art. 1 commi dal 641 al 668 e commi dal 682 al 705 della legge 27.12.2013 n°147.
2. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni del D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano i regolamenti comunali e le disposizioni di legge vigenti.

### **Art.2C - Presupposto**

1. Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, identificati dal successivo art. 4C.
2. L'occupazione o la conduzione di un locale o di un'area si realizza con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica nonché



con la presenza di mobilio o macchinari e finché queste condizioni permangono e comunque, per le utenze domestiche, anche in assenza di condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità

3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
4. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, quindi anche le aree agricole, e le aree comuni condominiali di cui all'art.1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

### **Art.3C - Soggetti passivi**

1. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al successivo articolo 4C, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Si considera soggetto tenuto al pagamento del tributo:
  - a) Per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 24 o i componenti del nucleo familiare;
  - b) Per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed assicurazioni prive di persona giuridica, in solido con i soci.
3. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tali fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti.
4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli

occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

#### **Art.4D – Locali e aree scoperte soggetti al tributo**

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali, nel caso di uso abitativo, quelli dotati di almeno una utenza attiva ai servizi di rete,(acqua, energia elettrica, gas) e di arredamento, mentre per i locali per uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature e per i quali è consentito l'esercizio di una attività nei locali medesimi.
2. Per le zone non servite da pubblici servizi, costituisce presupposto della tassa la sola presenza di arredo anche se parziale.
3. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.

#### **Art.5D – Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo**

1. Non sono soggetti all'applicazione della tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utili seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

##### ***Utenze domestiche***

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;

- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri.

### ***Utenze non domestiche***

- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art. 6D comma 2 del presente regolamento;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e simili;
- gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto, ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;

- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

### **Art.6D –Rifiuti speciali**

1. Nella determinazione della superficie imponibile non si tiene conto di quella parte di essa, ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilati, pericolosi o non pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi, in base alle norme vigenti, a condizione che tali superfici risultino assolutamente inidonee a produrre rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilati agli urbani. La prova di tale inidoneità è a carico esclusivo del contribuente.
2. Sono sempre e comunque esclusi dall'applicazione da qualunque detassazione per produzione di rifiuti speciali non assimilati, e dunque sono sempre tassabili, le superfici e i locali adibiti ad uffici, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove non si producono tali tipologie di rifiuti.
3. La riduzione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando idonea documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati, pericolosi e non pericolosi, nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 6, comma 4 L. 212/2000.
4. Il produttore di rifiuti speciali è comunque tenuto ad individuare esattamente nella denuncia di occupazione la superficie dei locali destinati esclusivamente alla produzione dei rifiuti speciali non assimilabili, nonché la tipologia dello stesso rifiuto speciale .

5. In mancanza di tali indicazioni, su richiesta del contribuente, potrà essere applicata la procedura di detassazione prevista dal presente articolo per le superfici ove risulti difficile determinare la parte in cui si producono di regola rifiuti speciali.
6. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
- 7.. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

- **Percentuale di abbattimento 10%**

Falegnamerie, marmisti, vetrerie, tipografie, officine, gommisti, elettrauto, fabbri, carrozzerie, lavanderie e tintorie.

9. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono preventivamente:
- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
  - b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.
9. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

### **Art. 7D – Tariffa del tributo**

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo componente rifiuti è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri individuati con il regolamento di cui al D.P.R. 158/1999.

### **Art. 8D – Superficie degli immobili**

1. Fino alla compiuta attivazione delle procedure che prevedono l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari al 80% di quella catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritta o iscrivibile al catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile al tributo è quella calpestabile.
2. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 per i locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

3. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

#### **Art. 9D – Istituzioni scolastiche statali**

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
2. A norma del comma 655, art. 1, della Legge 147/2013 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

#### **Art. 10D – Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti**

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati. Ricomprende anche i costi di cui all'art.15 del decreto legislativo 36/2003 (costi di smaltimento dei rifiuti nelle discariche) individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 158/99, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spesa, i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.
3. Ai sensi del D.P.R. 158/1999, i costi da coprire con le tariffe includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche.

#### **Art. 11D – Determinazione delle tariffe del tributo**

1. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione; qualora la delibera non sia adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

2. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 158/1999.
3. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.
4. La tariffa è composta di una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione.
5. In virtù delle norme del D.P.R. 158/1999:
  - a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99;
  - b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.

#### **Art. 12D – Piano Finanziario**

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi del comma 683, della legge n. 147/2013. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, secondo i criteri e le modalità indicate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n°158, che lo trasmette annualmente al Comune per la sua approvazione.
2. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/99.



### **Art.13D – Classificazione delle utenze non domestiche**

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato 1 del presente regolamento.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato 1 viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle categorie economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, servizi, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

### **Art. 14D – Tariffa per le utenze non domestiche**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolata sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni

di cui al punto 4.3, all.1 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

**Art. 15D – Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche**

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali alla data di effettuazione del calcolo finalizzato all'emissione della lista di carico con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 2 mesi nell'anno solare. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 24D, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
3. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso qualora:
  - a. Il soggetto sia una persona anziana/disabile, collocato in casa di riposo a seguito di ricovero permanente;
  - b. Il soggetto abbia un diverso domicilio per motivi legati al lavoro o allo studio per un periodo di durata superiore a 6 mesi;

4. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale, per gli alloggi dei cittadini italiani residenti all'estero(iscritti AIRE) e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 24D. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in un numero pari a numero due unità. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
5. Per la commisurazione della tariffa del tributo per le abitazioni tenute a disposizione dai residenti nel comune, si tiene conto del numero dei componenti la famiglia anagrafica degli stessi.
6. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero degli occupanti si presume pari al nucleo familiare medio risultante nel comune, salvo diversa specifica indicazione nella dichiarazione di cui all'art.24D dei soggetti fisici che occupano l'immobile. In caso di utilizzi superiori a mesi 6 nel corso del medesimo anno, soggetto passivo sarà l'occupante.
7. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitativo. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
8. Per le utenze domestiche, costituite da posto auto coperto, garages, cantine o locali di deposito accessori a quelli ad uso abitativo, anche se ubicati ad indirizzo diverso da quello dell'abitazione sono soggette soltanto alla quota fissa della tariffa, in quanto la quota variabile è già corrisposta per i locali dell'abitazione.
9. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
10. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

### **Art. 16D – Periodo di applicazione del tributo**

1. Il Tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione di locali o aree.
2. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione, la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo art.24D, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

### **Art. 17D – Riduzione per le utenze domestiche**

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
  - a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo riduzione del **15%**;
  - b. locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente; riduzione del **15%**;
  - c. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero riduzione del **15%** ;
2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione di variazione.

#### **Art. 18D – Riduzione per le utenze non domestiche**

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, con riduzione del **15%** ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La presente riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubblica autorità.
3. Si applicano il secondo e terzo comma dell'art.17D.

#### **Art. 19D – Altre riduzioni tariffarie**

1. La tariffa si applica in misura ridotta del **60%** per gli ospizi e le case di cura gestite da associazioni o fondazioni a scopo caritativo e senza fini di lucro.
2. La tariffa si applica in misura ridotta dell'**60%** la per le utenze diverse dall'abitazione principale quali oratori e locali parrocchiali gestiti da enti di assistenze e beneficenza privi di ogni carattere commerciale.
3. Si applica la tariffa in misura ridotta sia nella parte fissa che nella parte variabile, con riduzione del **30%** per i locali, siti in ambito agricolo, a carattere turistico/sociale connessi ad attività agrituristica che devono essere associati come categoria tariffaria ai ristoranti con ristorazione ma che lavorano con particolari limitazioni operative, che inoltre essendo localizzati in area agricola tendono a trattare in loco, mediante compostaggio, tutta la parte di rifiuti organici e vegetali e che hanno una attività a carattere prettamente stagionale. L'attività di agriturismo deve mantenere la sua complementarietà a quella agricola, come da dichiarazione resa nell'istanza presentata agli uffici competenti del Comune e dell'Amministrazione Provinciale e l'operatore deve essere iscritto negli appositi registri della CCIAA. Qualora le disposizioni della vigente normativa, sulle modalità di funzionamento degli agriturismi o sul possesso dei requisiti previsti, vengano disattese, in toto o in parte, ovvero venga negato l'accesso al complesso edilizio per eventuali controlli d'ufficio, il tributo si applica

senza riduzione, anche con effetto retroattivo, secondo le disposizioni di legge oltre all'applicazione delle eventuali sanzioni previste.

4. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa, e la relativa copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.
5. Si applicano il secondo e terzo comma dell'art.17D.

#### **Art. 20D – Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio**

1. Ai sensi del comma 657 della Legge n. 147/2013 la TARI è ridotta, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40%, per le utenze poste a una distanza superiore a 1 chilometro dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso alla strada pubblica.
2. Ai sensi del comma 656 della Legge n. 147/2013 la TARI è dovuta nella misura massima del 20% della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente.
3. Salvo quanto previsto al comma precedente, l'interruzione temporanea del servizio di gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti per motivi sindacali o per impedimenti imprevedibili, non comporta riduzione o esenzione del tributo stesso.

#### **Art. 21D – Incumulabilità di riduzioni e agevolazioni tariffarie**

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni e/o agevolazioni, sarà riconosciuta al contribuente solamente quella di maggiore ammontare.

#### **Art.22D – Tributo giornaliero**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

#### **Art. 23D – Tributo provinciale**

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia, sull'importo della tassa comunale.

#### **Art. 24D – Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione**

1. I soggetti passivi del tributo sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune, su modello predisposto dal Comune stesso, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori entro il 31

dicembre dell'anno in cui ha inizio il possesso o la detenzione di locali ed aree assoggettabili al tributo.

2. Ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini TARSU e TARES.
3. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine di novanta giorni dalla data in cui:
  - a) Ha inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree assoggettabili al tributo;
  - b) Si verifica la variazione di quanto dichiarato;
  - c) Si verifica la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.
4. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax.
5. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
6. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richiesta di riduzioni del tributo o di esclusioni del tributo, possono essere presentate in ogni tempo e producono gli effetti a decorrere dalla data di presentazione della domanda.
7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
8. Qualora l'utente non proceda, entro i termini previsti, all'inoltro della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione, il Comune per tutte le notizie, informazioni ed atti di sua competenza che modifichino la banca dati, anche incidendo sull'applicazione del tributo, attiva immediatamente la procedura per la modifica d'ufficio, al fine di



garantire una banca dati costantemente aggiornata, procedendo secondo le indicazioni di principio di cui alla Tabella contenuta nell'allegato 2 al presente Regolamento che riporta il quadro esemplificativo delle operazioni più ricorrenti.

9. Tutte le modifiche d'ufficio sono comunicate all'utente, al quale sono concessi ulteriori trenta giorni per inoltrare la dichiarazione di variazione che disponga diversamente. Trascorso inutilmente tale termine le modifiche d'ufficio sono definitivamente assunte.
10. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

### **Utenze domestiche**

- Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali;
- Numero degli occupanti i locali;
- Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

### **Utenze non domestiche**

- Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività;
- Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie tassabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.
- La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

## **Art. 25D - Riscossione**

1. La TARI è versato direttamente al Comune, su liquidazione d'ufficio, mediante bollettino di conto corrente postale o modello di pagamento unificato di cui all'art.17 del D.Lgs 9 luglio 1997, n. 241.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti, anche per posta semplice, di un apposito avviso di pagamento, contenente la tassa dovuta relativamente agli immobili occupati ed utilizzati nel comune. Gli avvisi sono inviati sulla base di una lista di carico elaborata d'ufficio sulla base delle dichiarazioni presentate e gli avvisi di accertamento emessi , approvata dal Funzionario responsabile del tributo.
3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 4 quattro rate bimestrali, scadenti alla fine del mese di maggio, luglio, settembre e novembre di ogni anno, o in unica soluzione entro il 16 giugno dello stesso anno. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
4. La Giunta Comunale può stabilire il differimento ovvero la proroga dei termini di versamento indicati al comma 3 in presenza di circostanze debitamente motivate ove ciò risulti necessario al fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti.
5. Qualora il contribuente non provveda al pagamento delle rate alle prescritte scadenze il Comune procede alla notifica al medesimo, anche mediante servizio postale con raccomandata A/R, di apposita richiesta di pagamento entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della medesima. Qualora poi perduri l'inadempimento si provvederà alla notifica dell'avviso di accertamento in rettifica per insufficiente versamento o d'ufficio per omesso versamento, nei termini e le modalità indicate dai comma 161-162 dell'art. 1 della Legge 296/06, con applicazione di sanzioni e di interessi.  
In mancanza di adempimento dell'avviso si provvederà alla riscossione coattiva delle somme dovute con aggravio delle spese di riscossione.
6. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità stabilite da specifiche disposizioni disposte dalla Provincia. Per la riscossione il

Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

#### **Art. 26D – Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni**

1. Per quanto riguarda questo argomento si rimanda all'art. 46 bis del vigente Regolamento delle Entrate.

#### **Art. 27D – Rimborsi e compensazioni**

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
3. Le compensazioni del tributo sono disciplinate dal Capo V del Regolamento delle entrate.

#### **Art. 28D – Importi minimi**

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale di cui all'art. 23 è inferiore ad € 6,00 come previsto dall'art. 66 del Regolamento comunale delle entrate.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni è inferiore ad € 15,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo come previsto dall'art.3, comma 10, D.L. 2 marzo 2012, n. 16.
3. Non sono eseguiti rimborsi né compensazioni di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

#### **Art. 29D – Verifiche ed accertamenti**

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e nella legge n. 296 del 2006.

2. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari il funzionario responsabile può mettere in atto una serie di attività come:
  - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
  - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
  - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.
  - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.
4. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :
  - a. delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
  - b. dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
  - c. dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
  - d. di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
5. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma

dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

6. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante bollettino postale o modello di pagamento unificato.

### **Art. 30D – Sanzioni ed interessi**

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 29, comma 3 lett. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100 a € 500.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

### **Art. 31D – Riscossione coattiva**

1. In mancanza di adempimento dell'avviso di cui al precedente articolo, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R.n.602 del 1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D.n. 639 del 1910.

### **Art. 32D – trattamento dei dati personali**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

### **Art.33D – Clausola di salvaguardia**

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

### **Art. 34D – Disposizioni per l'anno 2014**

1. Per l'anno 2014 il tributo deve essere pagato in 3 rate scadenti nei mesi di agosto, ottobre e dicembre 2014.
2. Resta ferma la facoltà del contribuente di provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno dell'anno 2014.

### **Art. 35D – Norme transitorie e finali**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2014.
2. Ai sensi dell'art.1 comma 704 della legge 147/2013 è abrogata la TARES istituita con del D.L. 201/2011.
3. In sede di prima applicazione della tariffa il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche viene determinato in base alle risultanze anagrafiche alla data di effettuazione del calcolo finalizzato all'emissione della lista di carico con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute . Per le utenze domestiche non residenti il numero dei componenti viene determinato in base ai dati contenuti nell'originaria dichiarazione TARSU o TARES.
4. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal

codice ATECO, dall'iscrizione alla CC.II.AA, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

## **ALLEGATO 1**

- 1) TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

<b><i>Numero categoria</i></b>	<b><i>Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti</i></b>
<b>1</b>	<b>Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto</b>
<b>2</b>	<b>Campeggi, distributori carburanti</b>
<b>3</b>	<b>Stabilimenti balneari</b>
<b>4</b>	<b>Esposizioni, autosaloni</b>
<b>5</b>	<b>Alberghi con ristorante</b>
<b>6</b>	<b>Alberghi senza ristorante</b>
<b>7</b>	<b>Case di cura e riposo</b>
<b>8</b>	<b>Uffici, agenzie, studi professionali</b>
<b>9</b>	<b>Banche ed istituti di credito</b>
<b>10</b>	<b>Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli</b>
<b>11</b>	<b>Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze</b>
<b>12</b>	<b>Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)</b>

<b>13</b>	<b>Carrozzeria, autofficina, elettrauto</b>
<b>14</b>	<b>Attività industriali con capannoni di produzione</b>
<b>15</b>	<b>Attività artigianali di produzione beni specifici</b>
<b>16</b>	<b>Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie</b>
<b>17</b>	<b>Bar, caffè, pasticceria</b>
<b>18</b>	<b>Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari</b>
<b>19</b>	<b>Plurilicenze alimentari e/o miste</b>
<b>20</b>	<b>Ortofrutta, pescherie, fiori e piante</b>
<b>21</b>	<b>Discoteche, night club</b>

<b>Allegato 2</b>		
Quadro esemplificativo delle variazioni d'ufficio più ricorrenti		
<b>Tipologia informazione</b>	<b>Casistica</b>	<b>Termini della modifica</b>
Decesso/Emigrato	Titolare del tributo con casa in affitto con almeno due occupanti	Il tributo viene intestato ad uno degli occupanti presenti sulla scheda famiglia (intestatario) ed aggiornato il numero dei componenti
Decesso/Emigrato	Titolare del tributo con casa in affitto con un solo occupante	Il tributo viene intestato al proprietario dell'immobile come immobile a disposizione
Decesso/Emigrato	Titolare del tributo con casa in proprietà con almeno due occupanti	Il tributo viene intestato ad eventuale co-proprietario o ad uno degli occupanti presenti sulla scheda famiglia ed aggiornato il numero dei componenti
Decesso	Titolare del tributo con casa in proprietà con un solo occupante	Il tributo viene intestato all'erede di maggiore età in attesa che gli



		stessi vengano definiti come casa a disposizione
Emigrato	Titolare del tributo con casa in proprietà con un solo occupante	Il tributo rimane intestato alla stessa persona come casa a disposizione
Decesso/Emigrato	Non titolare del tributo	Viene aggiornato il numero dei componenti del nucleo familiare
Decesso	Titolare del tributo in qualità di proprietario nei casi previsti dal Reg. comunale	Il tributo viene intestato al convivente o all'erede co-proprietario anziano in attesa di definizione della pratica.
Decesso	Titolare del tributo di attività non domestica	Trascorso il tempo utile per la comunicazione di parte viene trasmesso un sollecito affinché si provveda alla variazione
Nascita	Tutti i casi di utenze domestiche	Viene aggiornato il numero dei componenti del nucleo familiare
Immigrato	Se in casa di proprietà (se nuovo immobile serve recuperare i dati catastali)	Si intesta l'utenza (residenza) e si definisce la composizione del nucleo familiare (con recupero di eventuali dati già precedentemente inseriti per lo stesso immobile)
	Se in casa in affitto (normale)	Si intesta l'utenza del luogo in cui è dichiarata la residenza e si definisce la composizione del nucleo familiare (con recupero di eventuali dati già precedentemente inseriti per lo stesso immobile)
Variazioni di residenza	In via generale	Modifica e aggiornamento dei ruoli sia sulla provenienza sia sulla destinazione